

Colla petizione 5446 il maggior Pollastri, distinto e vecchio ufficiale dell'esercito del regno d'Italia, si lagna della liquidazione della sua pensione di riposo. Se egli, sia per la sua età, come per la cagionevole sua salute, dovesse ancora aspettare a lungo il provvedimento che chiede, non verrebbe più forse a goderne vantaggio alcuno; parmi perciò che questa sola considerazione debba bastare per far dichiarare questa petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIFORMA DELLE TASSE DI SUCCESSIONE, INSINUAZIONE ED EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 858.) (1).

La discussione generale è aperta; la parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Signori, io ho preso parte alle deliberazioni della Commissione, e ho diviso pressochè tutte le sue opinioni; sopra un punto essenziale io mi trovai dissenziente da essa e per profonda convinzione e per i miei precedenti sopra questa materia.

L'onorevole relatore vi espose con eleganza di forme e con corredo di dottrina l'opinione della Commissione sopra tutta la legge; concedetemi che io esponga modestamente le ragioni del mio dissenso, dissenso che è comune alla minoranza della Commissione. Il dissenso consiste in ciò (è questione di sistema), che il Governo e la maggioranza della Commissione vogliono che le tre tasse dell'insinuazione, delle successioni e dell'emolumento, abbiano un principio comune nello stabilire il modo di percepire l'imposta, vale a dire che questa sia percepita sulla trasmissione di proprietà anche quando trattasi di successioni; l'opinione mia (che è quella della minoranza della Commissione) è che la tassa debba stabilirsi sulla trasmissione delle eredità.

Da questo opposto principio ne deriva una conseguenza, cioè che, secondo il progetto in discussione, non sono da dedursi i debiti che cadono nelle eredità, onde fissare il diritto di successione dovuto; nel senso della minoranza della Commissione, sarebbero da dedursi i debiti, inquantochè non vi è eredità senza che sia spogliata dai debiti.

Le imposte devono essere *proporzionali agli averi*. Lo Statuto lo vuole. Mi affretto però di riconoscere che, matematicamente parlando, questa proporzione non può essere applicata, perchè la scienza, gli economisti finora non hanno proposti mezzi attuabili, mezzi praticabili, coi quali si possa giungere a tanta perfezione, a questo ideale, dirò, dell'imposta.

Tuttavolta però è mestieri di approssimarsi più che sia possibile ogniqualvolta si tratta di stabilire nuovi balzelli, nuove imposte.

Vediamo ora quale dei due progetti meglio si approssimi a quella proporzionalità desiderabile, quale dei due progetti, cioè quello sostenuto dalla Commissione o quello difeso da me, meglio produca un'imposta proporzionale agli averi. E

(1) A pagina 868 del volume dei *Documenti* fu per errore menzionato come relatore di questo progetto di legge il deputato Arnulfo, mentre lo era il deputato Pallieri.

per *averi* intendo ciò che uno realmente gode, ciò di cui uno realmente fruisce; non credo che per *averi* possano considerarsi per il debitore il debito.

Per maggior chiarezza del mio dire, io mi gioverò di esempi con cifre, poichè, trattandosi d'imposte, questo modo di ragionare mi pare più chiaro e più intelligibile.

Io suppongo in primo luogo un'eredità di cento mila lire, nella quale non cada debito alcuno; suppongo ad un tempo un'eredità di pari somma gravata di 50 mila lire di debiti. Applichiamo i due progetti: suppongo le eredità deferte ad estranei. Nel senso del progetto ministeriale, il primo erede, che non ha a pagare debiti, soddisfa una tassa di dieci mila lire; il secondo la soddisfa egualmente per 10 mila lire.

Ma quali sono le rispettive condizioni? Il primo fruisce, utilizza realmente 100 mila lire, i suoi averi si accrescono di 100 mila lire; il secondo non fruisce che di 50 mila, cioè i suoi averi non si aumentano che della metà in confronto dell'altro. Il che vuol dire, nel senso del progetto che si sostiene dalla Commissione, che paga di più chi meno consegue, ben lungi che l'imposta possa dirsi proporzionale agli averi, a ciò che ognuno ha. Nella stessa ipotesi di 100 mila di eredità e di 50 mila di debiti si aggiunga un legato di 25 mila lire fatto egualmente ad un estraneo, il che ridurrà l'utile dell'erede universale a lire 25 mila.

In tal caso l'erede a titolo universale pagherà il 10 per cento sopra 75,000, e non conseguirà che 25 mila lire. Che cosa conseguirà e che cosa pagherà il legatario? Il legatario pagherà il 10 per cento d'imposta sulle 25 mila lire che acquisterà. Ciò stante, vi sarà tra l'erede e il legatario questa differenza che misurando ambidue i loro diritti dalla stessa disposizione testamentaria, amendue essendo estranei al testatore, l'uno pagherà 7500 lire, l'altro pagherà 2500 lire, ed avranno tuttavia eguali vantaggi nell'eredità, cioè conseguiranno lire 25 mila caduno, aumenteranno i loro averi di tal somma, pagando un'imposta che presenta l'ineguaglianza suaccennata. Nella stessa ipotesi, cioè in quella in cui l'eredità è gravata di 50,000 lire di debiti, data la morte del creditore di queste lire 50,000 contemporaneamente o ad epoca prossima, nel periodo in cui debbono le successioni conseguirsi, che ne deriverà? Ne deriverà che il primo conseguirà 50,000 lire e pagherà per 100,000 lire, il che costituisce tutto ciò che possa essere tassabile dell'eredità, e l'erede del creditore delle 50,000 lire pagherà un altro diritto di successione del 10 per cento per il suo credito. Il che prova che, adottandosi il progetto, si stabilisce un'imposta sopra materia non esistente, non tassabile, perchè sostanzialmente, nella ipotesi fatta, non esiste che un attivo di 100 mila lire, di cui 50 mila sono di pertinenza del creditore ereditario; e si pagherebbe il diritto sopra 150 mila, cioè sopra lire 100 mila verrebbe soddisfatto dall'erede che percepirebbe solo lire 50,000, e sopra le altre 50 mila lo pagherebbe l'altro erede del creditore.

E volendo spingere la cosa ai suoi estremi confini, è logico il concludere che un'eredità, la quale abbia tanti debiti quanto è l'attivo, il diritto di successione dovrebbe pagarsi dai creditori dell'eredità, abbenchè questo pagamento si dovesse fare col percevere tanto di meno sui loro averi.

Qui mancherebbe del tutto la sostanza tassabile.

Dunque vi sono ineguaglianze e sproporzioni applicando la tassa proposta, che non esistono, scompaiono semprchè, invece di quotare le trasmissioni di proprietà, si quoti la trasmissione dell'eredità. Sebbene queste disuguaglianze siano, a mio parere, bastanti a dimostrare che si debbe preferire l'uno all'altro sistema, non ispiaccia alla Camera che io le ri-